

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2012, n. 11-5025

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di TORRAZZO (BI). Approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Torrazzo - facente parte della Comunità Montana Alta Valle Elvo, il cui Strumento Urbanistico Generale è stato approvato con D.G.R. n. 57-9699 in data 21.10.1991, successivamente variato - manifestava la volontà di apportare alcune modifiche alle scelte urbanistiche precedentemente operate;

Constatato che la Comunità Montana Alta Valle Elvo, espressamente delegata dal Comune di Torrazzo, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 3 in data 26.6.2007, esecutiva ai sensi di legge, il progetto Preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Torrazzo;
- adottare, con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 4 in data 7.4.2009, esecutiva ai sensi di legge, il progetto definitivo della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- integrare, con deliberazione del Commissario n. 21 in data 15.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n. 4 in data 7.4.2009;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 10.1.2011, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Torrazzo, adottata con deliberazione dell'O.R. n. 4 in data 7.4.2009 e successivamente integrata con deliberazione del Commissario n. 21 in data 15.12.2009, a condizione che la Comunità Montana interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13°, ovvero dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con successiva nota n. 1290/DB0817PPU in data 4.1.2011, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, provvedeva a trasmettere il medesimo al Comune di Torrazzo, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Torrazzo, con deliberazione consiliare n. 4 in data 12.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, nel revocare la delega alla Comunità Montana per le controdeduzioni, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia in data 10.1.2011, predisponendo nel contempo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere in data 10.1.2011 della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse con relazione in data 15.11.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Alta Valle Elvo, interessante unicamente il Comune di Torrazzo, adottata con deliberazione dell'O.R. n. 4 in

data 7.4.2009, integrata con deliberazione del Commissario n. 21 in data 15.12.2009 e successivamente modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 4 in data 12.4.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 15.11.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia del territorio;

preso atto della Certificazione a firma del Responsabile del Procedimento della Comunità Montana Alta Valle Elvo in data 30.11.2009, circa l'iter di adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Torrazzo;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visto il parere dell'ARPA in data 30.7.2010 prot. n. 85355/SS04.05 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 22.10.2012 prot. n. 78356/DB14/21AT;

vista la D.G.R. n. 57-9699 in data 21.10.1991, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana Alta Valle Elvo;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale del Comune di Torrazzo allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Torrazzo (BI), adottata con deliberazione dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana Alta Valle Elvo n. 4 in data 7.4.2009, integrata con deliberazione del Commissario n. 21 in data 15.12.2009 e successivamente modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 4 in data 12.4.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 15.11.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Torrazzo (BI), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Torrazzo, facente parte della Comunità Montana Alta Valle Elvo, si compone di:

- deliberazione dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana n. 4 in data 7.4.2009 e deliberazione del Commissario n. 21 in data 15.12.2009, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
 - . Tav.A_C4 - Siti di importanza comunitaria S.I.C. – valutazione di incidenza in scala 1:5000
 - . Tav.A_C5 - Infrastrutture a rete in scala 1:5000
 - . Elab.P_A - Relazione

- . Elab.P_A1 - Verifica di compatibilità acustica
- . Elab.A_G1 - Relazione Geologico-Tecnica
- . Tav.A_G2 - Carta a curve di livello in scala 1:10000
- . Tav.A_G3 - Carta dell'Acclività in scala 1:10000
- . Tav.A_G4 - Carta Geologica in scala 1:10000
- . Tav.A_G5 - Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
- . Tav.A_G6 - Carta Idrogeologica e delle opere idrauliche in scala 1:10000
- . Tav.A_G7 - Carta Litotecnica in scala 1:10000
- . Tav.A_G8 - Carta dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- . Elab.A_G9 - Relazione area di nuovo intervento
- . Elab.A_S1 - Scheda quantitativa dei dati urbani
- . Tav.A_C1 - Acque pubbliche in scala 1:10000
- . Tav.A_C2 - Aree di interesse archeologico in scala 1:10000
- . Tav.A_C3 - Perimetrazione centro abitato in scala 1:5000
- . Tav.P_01 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:25000
- . Tav.P_02 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:10000
- . Tav.P_03 - Aree boscate in scala 1:10000
- . Tav.P_04 - Territorio agricolo in scala 1:10000
- . Tav.P_05 - Vincolo idrogeologico in scala 1:10000
- . Tav.P_06 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:5000
- . Tav.P_07 - Aree urbane in scala 1:2000
- . Tav.P_08 - N.A.F. capoluogo in scala 1:1000
- . Tav.P_09 - N.A.F. località Cascinetto e Castelletto in scala 1:1000
- . Tav.P_10 - Addensamento commerciale in scala 1:1000
- . Tav.P_11 - Sovrapposizione A_G8/P_06 in scala 1:5000
- . Tav.P_12 - Estratto Sovrapposizione P_10/P_07 in scala 1:2000
- . Elab.P_B - Norme Tecniche di Attuazione
- . Elab.P_Q - Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni al progetto

preliminare;

- deliberazione del consiglio comunale n. 4 in data 12.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- . Elab.P_C - Quaderno delle controdeduzioni
- . Elab.P_B - Norme Tecniche di Attuazione
- . Tav.A_C2 - Aree di interesse archeologico in scala 1:10000
- . Tav.A_C3 - Perimetrazione centro abitato in scala 1:5000
- . Tav.P_01 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:25000
- . Tav.P_02 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:10000
- . Tav.P_06 - Planimetria generale intero territorio in scala 1:5000
- . Tav.P_07 - Aree urbane in scala 1:2000
- . Tav.P_08 - N.A.F. capoluogo in scala 1:1000
- . Tav.P_09 - N.A.F. località Cascinetto e Castelletto in scala 1:1000
- . Tav.P_11 - Sovrapposizione A_G8/P_06 in scala 1:5000
- . Tav.P_12 - Estratto Sovrapposizione P_10/P_07 in scala 1:2000
- . Elab.A_G1 - Relazione Geologico-Tecnica
- . Tav.A_G5 - Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
- . Tav.A_G6 - Carta Idrogeologica e delle opere idrauliche in scala 1:10000
- . Tav.A_G8 - Carta dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- . Elab.A_G9 - Relazione aree di nuovo intervento
- . Elab. - Verifica di compatibilità acustica

- . Tav.1.a - Classificazione acustica da P.R.G.I. vigente fase IV – Planimetria sud-est in scala 1:5000
- . Tav.1.b - Classificazione acustica da P.R.G.I. vigente fase IV – Planimetria nord-ovest in scala 1:5000
- . Tav.2.a - Classificazione acustica da variante strutturale interessante il comune di Torrazzo – P.R.G.I. fase IV – Planimetria sud-est in scala 1:5000
- . Tav.2.b - Classificazione acustica da variante strutturale interessante il comune di Torrazzo – P.R.G.I. fase IV – Planimetria nord-ovest in scala 1:5000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla delibera
n. 4-525 del 11/11/2012
Il Segretario



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Province di Biella e Vercelli
ermes.fassone@regione.piemonte.it

Data Biella, 15 novembre 2012

Protocollo

Classificazione

ALLEGATO "A"

VARIANTE DI REVISIONE AL P.R.G.CM del Comune di TORRAZZO di cui alle D.O.R. n. 4 del 07/04/2009 e D.C.C.n. 4 del 12/04/2012.

ELABORATI GEOLOGICI

ELABORATO A-G1- RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Alla classe IIIB2 (pag. 19) si intende aggiunta in calce la seguente elocuzione:

“In assenza di opere di riassetto ci si dovrà attenere a quanto prescritto per la classe IIIA.”

Al p.to 6.4.3 – Acque demaniali (pag. 19) si intende aggiunta in calce la seguente elocuzione:

“Per quanto riguarda i corsi d’acqua demaniali e quelli iscritti nell’elenco delle acque pubbliche occorre rispettare quanto segue:

- le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche dev’essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi;
- per i corsi d’acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904 n. 523, Capo VII



che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati;

- la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, se non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, non è ammessa in nessun caso (Art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici del D.Lgs. 152/2006).”.

ELABORATO A –G5

Inserire in legenda la seguente dizione: “Relativamente al Rio Bardonai si specifica, fatta salva la perimetrazione delle aree EeA, che gli ulteriori ambiti indicati come area esondata nell'allegato stralcio 1, sono da intendersi ricompresi in aree EmA.”.

NORME DI ATTUAZIONE

Art.12 ,p.to 4


In calce si intende aggiunto:

“Si intendono individuate le seguenti aree a rischio archeologico:

- tutte quelle individuate nell'elaborato P_O2, in scala 1:10.000, come insediamenti urbani di antica formazione” e come “nuclei minori di antica formazione;
- tutte quelle individuate nell'elaborato A_C2 come “aree di interesse archeologico”, che includono l'area del Castellazzo, sede di un castello oggi scomparso di cui si ha notizia dal 1291, e l'area del Castello, da riferire, sulla scorta della bibliografia nota, ad una struttura difensiva edificata tra XIII e XIV secolo;
- tutte quelle già individuate nell'elaborato A_C2 come “aree di valore archeologico”, che includono l'area ubicata a meridione del lago Aprè presso la quale sono segnalati ritrovamenti, non più verificabili e non esattamente collocabili sul terreno, di concentrazioni significative di frammenti di laterizi di modulo romano e fondi di capanne;
- quella della Cascina Castelletto, il cui toponimo è da riferire, sulla scorta della bibliografia nota, ad una struttura difensiva edificata tra XIII e XIV secolo, come da perimetrazioni indicate nell'allegato stralcio (cfr. parere Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, prot. n. CL34.19.01/55.1) a completamento dell'area del Castello già individuata nell'elaborato.”.

Art. 14

Sostituire i riferimenti “D.Lgs 31/2001” con “D.Lgs. 152 del 11.05.1999, così come modificato dal D.Lgs. 258 del 18.08.2000 e dalle L.R. 61 del 29.12.2000 e D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007”.



Art. 15, p.to 4

Si intende aggiunta in calce la seguente prescrizione: "Per gli interventi di nuova edificazione residenziale contrassegnati dal n. 14 in località Cascinetto, n. 15 in località Castelletto, per l'intervento di nuovo impianto produttivo, n. 1 in località Castelletto, per alcuni interventi di modifica della viabilità esistente e per interventi accessori alle attività ricreative esistenti deve essere condotto uno studio di dettaglio sugli impatti che i suddetti interventi hanno sull'area del SIC, sulle eventuali alternative progettuali e sulle possibili mitigazioni degli impatti previsti."

Art. 17

Si intende aggiunta in calce la seguente elocuzione "Per quanto riguarda i corsi d'acqua demaniali e quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche occorre rispettare quanto segue:

- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi;
- per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904 n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati;
- la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, se non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, non è ammessa in nessun caso (Art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici del D.Lgs. 152/2006)."

Art. 18, p.to 2

Dopo le parole "D.Lgs. 258 del 18.08.2000" si intendono introdotte le seguenti: ", L.R. 61 del 29.12.2000 e D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007".

Art. 20, Classe IIIB2

Si intende aggiunta in calce la seguente prescrizione: "In assenza di opere di riassetto ci si dovrà attenere a quanto prescritto per la classe IIIA."

Art. 33, Disposizioni particolari

Dopo l'elocuzione che recita "Per il comparto assoggettato a S.U.E. ... omissis ... della composizione dello S.U.E." si intende introdotta la seguente: "Per il comparto assoggettato a SUE indicato negli elaborati di piano con il n. 15 si richiamano le disposizioni indicate al p.to 4 dell'art. 12 delle presenti norme."



Art. 35, Disposizioni particolari

Dopo l'elocuzione che recita "Per i nuovi volumi ... omissis ... da barriere antinquinamento" si intende introdotta la seguente: "Per il comparto assoggettato a SUE indicato negli elaborati di piano con il n. 1 si richiamano le disposizioni indicate al p.to 4 dell'art. 12 delle presenti norme."

Il Funzionario istruttore
Titolare della Posizione Org. A
geom. Giorgio MOZZILLO

Il Dirigente del Settore
arch. Ermete FASSONE

